



**COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'**  
**(Provincia di Napoli)**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*Verbale n. 150 del 25-11-2022*

**Oggetto: DENOMINAZIONE DI VIA CONVENZIONALE E NON TERRITORIALMENTE ESISTENTE PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA**

*L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di Novembre alle ore 13:00 si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme ordinarie.*

*Presiede l'adunanza l'Avv. Giosue' Carlo Maria Antonio D'Amora nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti Assessori:*

<i>n.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica Istituzionale</i>	<i>Presente/Assente</i>
1	D'AMORA GIOSUE' CARLO MARIA ANTONIO	SINDACO	P
2	CASCONE FRANCESCO	VICE SINDACO	DIMISSIIONARIO
3	ABAGNALE SOFIA	ASSESSORE	P
4	CANNAVACCIUOLO SALVATORE	ASSESSORE	P
5	LA MURA CARMEN	ASSESSORE	P
0	BERNARDO MICHELE	ASSESSORE ESTERNO	

*Partecipa il SEGRETARIO ROSANNA SANZONE , incaricato della redazione del verbale.*

**IL SINDACO**

*Constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare in ordine all' argomento in oggetto.*

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: ***Denominazione di via convenzionale e non territorialmente esistente per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora*** a firma del Segretario Generale, Avv. Rosanna Sanzone;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, allegato alla presente;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

Di fare propria ed approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: ***Denominazione di via convenzionale e non territorialmente esistente per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora***, parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Con successiva separata votazione unanime dall'esito favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** DENOMINAZIONE DI VIA CONVENZIONALE E NON TERRITORIALMENTE E SISTENTE PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**Visto** l'art. 43 del Codice civile, che recita *“Il domicilio di un persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”*;

- l'art. 1 della Legge n. 1228 del 24.12.1954 *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”* secondo capoverso, che recita *“nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”*;

**Dato atto:** che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita”*;

**Visto** il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge n. 94 del 15.07.2009 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*, circa l'istituzione presso il ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

**Visto** l'art. 1 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989;

**Visto**, altresì, il contenuto di *“Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992”* edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: *“La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc. ) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”*;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

**Osservato** che le istruzioni impartite dall'ISTAT *“Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992”* dispongono che *“in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari”*;

**Riconosciuta** l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

**Visto** il contenuto della *“Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010”*,

*edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che “nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.”;*

***Riconosciuto***, che la via fittizia ove iscrivere tutti coloro che, pur non avendo una fissa dimora, hanno titolo all'iscrizione nell'Anagrafe del comune di Santa Maria la Carità, sarà “via della solidarietà.”;

***Dato atto*** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e si prescinde, pertanto, dall'acquisizione del parere di regolarità contabile

*Tanto si relazione per i provvedimenti consequenziali*

Il Segretario Generale

Avv. Rosanna Sanzone

### **IL SINDACO**

Vista la relazione istruttoria;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di approvare integralmente la succitata relazione istituendo la Via Fittizia denominata “Via della solidarietà” per coloro che sono senza fissa dimora specificando che coloro che avranno titolo all'iscrizione *nell'Anagrafe del comune alla predetta via dovranno avere ultima residenza nel Comune di Santa Maria la Carità*

***Visto*** l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale;

Successivamente, stante l'urgenza dichiarata dal dirigente proponente;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile,

**il Sindaco**

Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora

Oggetto: DENOMINAZIONE DI VIA CONVENZIONALE E NON TERRITORIALMENTE  
ESISTENTE PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA

IL SINDACO  
GIOSUE' CARLO MARIA ANTONIO D'AMORA

IL SEGRETARIO GENERALE  
ROSANNA SANZONE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

che la presente deliberazione :

[ ] - E' divenuta esecutiva il giorno 05-12-2022 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

[X]- E' divenuta esecutiva il giorno 25-11-2022 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE  
ROSANNA SANZONE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005*